

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVIII LEGISLATURA —

Mercoledì 28 novembre 2018

alle ore 9,30

64^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - *Relatore* FENU (*Relazione orale*) - *Relatori di minoranza* CONZATTI e D'ALFONSO (886)

II. Comunicazioni del Governo sulle decisioni in materia di bilancio (*alle ore 11*)

III. Discussione di mozioni contro la violenza sulle donne (*testi allegati*)

IV. Discussione del disegno di legge:

PATUANELLI e ROMEO. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 - *Relatore* LOMUTI (*Relazione orale*) (871)

MOZIONI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

(1-00049) (14 novembre 2018)

RAUTI, CIRIANI, GARNERO SANTANCHE', BALBONI, BERTACCO, FAZZOLARI, IANNONE, MARSILIO, ZAFFINI, LA PIETRA, MAFFONI - Il Senato,

premessi che:

il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999) e che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza di genere;

la "Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne" (CEDAW, Convention on the elimination all forms of discrimination against women), adottata nel 1979 dall'Assemblea delle Nazioni Unite, rappresenta il principale testo internazionale sui diritti delle donne ed impegna gli Stati a sancire la parità di genere nelle loro legislazioni nazionali, ed a garantire alle donne efficace protezione contro le discriminazioni e, altresì, ad adottare misure per eliminare tutte le forme di discriminazione;

la quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (Pechino, 1995) segna un passaggio storico e culturale fondamentale, con la proclamazione che i diritti delle donne sono diritti umani e che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali;

numerose convenzioni ONU e carte regionali prescrivono responsabilità istituzionali ed impegni precisi per gli Stati sottoscrittori, anche nell'adozione di misure atte a cambiare la cultura degli stereotipi e dei pregiudizi, cultura che è alla base delle violenze sulle donne, nonché l'adozione di strumenti di protezione delle vittime;

la Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei ministri dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, impegna gli Stati firmatari, con norme giuridicamente vincolanti ed armonizzate al livello europeo, a prevenire ed a contrastare le violenze contro le donne ed a proteggere e sostenere le vittime contro qualsiasi forma di violenza, ed in particolare a prevenire la violenza domestica, a proteggere le vittime, a perseguire i trasgressori, riaffermando la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione;

i più recenti dati Istat ("Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia") evidenziano che la violenza sulle donne è un fenomeno sommerso e strutturale, e che sono in aumento i casi di violenze; l'EURES stima un aumento degli omicidi

di donne, uno ogni due giorni e mezzo, e che i femminicidi (ovvero gli omicidi di donne in ragione del loro genere) rappresentano frequentemente l'atto ultimo ed estremo di una catena persecutoria di violenze e di sopraffazioni di natura psicologica, fisica, sessuale, economica, lavorativa e sociale;

i dati forniti annualmente dall'Organizzazione mondiale della sanità(OMS) confermano che la violenza di genere costituisce una questione strutturale, un fenomeno di dimensioni globali, un flagello che rappresenta la prima causa di morte delle donne. Una "malattia sociale", trasversale a tutte le latitudini geografiche, alle appartenenze etniche, ai ceti sociali, alle religioni ed alle età;

l'Italia ha un corpo giuridico articolato e consolidato per combattere il fenomeno delle violenze di genere: la legge n. 66 del 1996, recante "Norme contro la violenza sessuale", sancisce che gli atti di violenza sessuale non sono più "reati contro la moralità pubblica ed il buoncostume" ma "reati contro la persona"; la legge n. 38 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", introduce una nuova fattispecie di reato (art. 612-*bis* del codice penale), punisce le minacce insistenti, le molestie assillanti e le violenze che, per la loro sequenza continuativa e modalità aggressiva, incidono sulla tranquillità ed incolumità personali e violano la sfera privata; la legge n. 119 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, reca norme per la prevenzione ed il contrasto della violenza domestica e di genere;

la legge n. 119 del 2013, in attuazione dell'art. 5 della Convenzione di Istanbul, prevede l'adozione di un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere e relativi stanziamenti. Il piano prevede una pluralità di azioni: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione; promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche antiviolenza e antidiscriminazione; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di *stalking*; formazione specializzata degli operatori; collaborazione tra istituzioni; raccolta ed elaborazione dei dati; previsione di specifiche azioni positive;

il piano straordinario prevede altresì il coinvolgimento delle associazioni impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza presenti sul territorio,

impegna il Governo:

- 1) ad attuare in maniera efficace tutto quanto previsto dal piano d'azione nazionale straordinario e di durata biennale, con l'obiettivo di raggiungerne la piena applicazione;
- 2) ad assumere le iniziative attuative del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020), monitorando la loro ricaduta, la valutazione dei risultati ottenuti e l'effettiva efficacia per le donne vittime di violenza ed i loro figli;

- 3) ad intraprendere tutte le opportune iniziative di competenza al fine di garantire la protezione delle donne e dei loro figli;
- 4) a promuovere una parità effettiva e sostanziale tra uomo e donna attraverso azioni di sensibilizzazione, e l'adozione di specifici programmi di educazione scolastica finalizzati alla prevenzione della violenza nonché alla diffusione di linee guida per una comunicazione improntata al rispetto delle differenze di genere;
- 5) ad adottare strategie efficaci per prevenire tutte le forme di violenza: fisica, psicologica, sessuale, lavorativa ed economica;
- 6) a garantire che le risorse ripartite nella Conferenza Stato-Regioni (a cominciare da quelle stabilite nella Conferenza del maggio 2018) siano erogate con regolarità e puntualità, assicurando il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio ed eliminando le disparità regionali nell'offerta dei servizi alle vittime di violenza;
- 7) a verificare con la costituenda Commissione di inchiesta sul femminicidio i costi economici e sociosanitari della violenza, nonché la raccolta dei dati relativi agli omicidi di donna con motivazione di genere;
- 8) ad informare il Parlamento sulle attività della cabina di regia prevista per dare impulso alle politiche di prevenzione e contrasto della violenza, nonché sul neonato Comitato tecnico antiviolenza costituito con decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità e alle politiche giovanili;
- 9) a favorire l'attuazione della legge n. 4 del 2018, che tutela gli orfani per di crimini domestici, al fine di renderla pienamente operativa;
- 10) a non introdurre nel disegno di legge di bilancio per il 2019 riduzioni delle risorse destinate al Fondo per le politiche relative alle pari opportunità e più in generale a tutte le politiche per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne e per la promozione di un'effettiva parità di genere.

(1-00051) (20 novembre 2018)

MARCUCCI, FEDELI, ALFIERI, BELLANOVA, BINI, BITI, BOLDRINI, CUCCA, GARAVINI, GINETTI, IORI, PARRINI, PATRIARCA, PITTELLA, ROSSOMANDO, STEFANO, SUDANO, MALPEZZI, VALENTE, MESSINA Assuntela, CIRINNA', PARENTE, PINOTTI, ROJC, SBROLLINI - Il Senato,

premessi che:

la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione numero

54/134 del 17 dicembre 1999, scegliendo la data del 25 novembre e invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG, a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica;

la violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, rappresenta una grave violazione dei diritti umani, che affonda le sue radici in una profonda, e persistente, disparità di potere tra uomini e donne e in una organizzazione patriarcale della società, che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;

la riproduzione della struttura di genere tradizionale avviene attraverso rappresentazioni collettive fondate sugli stereotipi e il sessismo, che incidono nell'immaginario e nell'agire collettivo, creando le condizioni per una giustificazione e una perpetuazione della violenza maschile sulle donne;

come dimostrano i dati più recenti diffusi dall'ISTAT con il "Rapporto SDGs 2018. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia", la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, diffuso e strutturale;

il rapporto evidenzia come "La violenza fisica e sessuale sulle donne e le ragazze è presente in tutti i paesi e in gran parte dei casi l'autore è il *partner*. Nei casi più estremi la violenza contro le donne può portare alla morte. Nel 2012, quasi la metà di tutte le donne che sono state vittime di omicidio intenzionale in tutto il mondo è stata uccisa da un *partner* o da un familiare, rispetto al 6 per cento delle vittime di sesso maschile";

sempre i dati dicono che: «le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici»: nel 62,7 per cento dei casi gli stupri dichiarati sono stati commessi da *partner*, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici, un'evoluzione confermata anche per quel che riguarda le violenze fisiche come schiaffi, calci, pugni e morsi, mentre gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788.000) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Ha subito violenze fisiche o sessuali da *partner* o ex *partner* il 13,6 per cento delle donne (2 milioni 800.000), in particolare il 5,2 per cento (855.000) da *partner* attuale e il 18,9 per cento (2 milioni 44.000) dall'ex *partner*. Il 24,7 per cento delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non *partner*: il 13,2 per cento da estranei e il 13 per cento da persone conosciute. In particolare, il 6,3 per cento da conoscenti, il 3 per cento da amici, il 2,6 per cento da parenti e il 2,5 per cento da colleghi di lavoro. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche;

l'ISTAT dice anche che le donne sono uccise soprattutto nell'ambito familiare o da conoscenti. Nel 2016, nella metà dei casi l'omicidio di una donna è stato commesso

dal *partner* o dall'*ex partner* (51,0 per cento), nel 22,1 per cento dei casi da parte di un parente, nel 6 per cento dei casi da un conoscente. Questi dati confermano ciò che era già ampiamente noto: per le donne l'ambito familiare è il meno sicuro. I recenti fatti di cronaca poi evidenziano una drammatica recrudescenza dei fenomeni delittuosi riconducibili alla violenza di genere;

i costi sociali ed economici della violenza dimostrano che le risorse stanziare per la prevenzione comportano netti risparmi rispetto a quanto il sistema pubblico è costretto a spendere una volta che la violenza viene realizzata. Il rapporto dell'Eige (European Institute for Gender Equality) presentato l'8 ottobre 2018, stima che ogni anno, nel nostro Paese, la violenza contro le donne costi 26 miliardi di euro, in termini di perdita di produzione economica, dal maggiore utilizzo di servizi e dai costi personali, per un costo totale di quasi 226 miliardi di euro nei 28 paesi dell'Ue;

anche le conseguenze sulla salute delle donne sono pesantissime. Secondo l'OMS la violenza sulle donne rappresenta "un problema di salute di proporzioni globali enormi";

questa fotografia del fenomeno della violenza contro le donne è stata possibile anche grazie al lavoro, spesso volontario, di tante donne dei centri antiviolenza non istituzionali, che da sempre affiancano le donne maltrattate ascoltandole e accompagnandole nella costruzione di percorsi personali di fuoriuscita dall'esperienza di violenza;

nella XVII Legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico dal Parlamento e dai Governi che si sono succeduti. Non a caso, il primo atto del Parlamento è stata la ratifica della Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione ha fatto emergere, tra le altre cose, la correlazione tra l'assenza della parità di genere e il fenomeno della violenza;

in attuazione dell'articolo 5 della Convenzione, con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, si è proceduto alla definizione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Il Piano, di durata biennale, è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel luglio 2015;

partendo dall'esperienza maturata nell'attuazione del citato Piano straordinario, e nella convinzione che il raggiungimento della parità *de jure* e *de facto* sia un elemento chiave per sradicare la violenza contro le donne, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro istituito *ad hoc*, ha avviato un ampio e articolato processo di dialogo partecipato finalizzato alla definizione delle linee strategiche e dei contenuti della proposta di un "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne" per il triennio 2017-2020;

il Piano nazionale, approvato nel novembre 2017 in Consiglio dei ministri, ripropone i tre assi strategici della Convenzione di Istanbul (prevenire; proteggere e sostenere; perseguire e punire), oltre ad un asse trasversale di supporto all'attuazione relativo alle politiche integrate;

sul fronte della prevenzione, le priorità individuate riguardano il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei *mass media* sul ruolo di stereotipi e sessismo. Quanto alla protezione e al sostegno alle vittime, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di *empowerment* economico finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa. Per quel che riguarda la repressione dei reati, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo *stalking*) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva del reato, con procedure che siano omogenee ed efficienti su tutto il territorio nazionale, oltre che il più possibile condivise tra le varie forze dell'ordine; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne;

nel Piano si evidenzia anche la necessità di adottare strategie efficaci per prevenire e contrastare ogni forma di violenza che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro (violenza fisica, psicologica, sessuale) attraverso un percorso condiviso con le parti sociali;

si dedica altresì una specifica attenzione ad alcune categorie vulnerabili quali: i minori vittime di mutilazioni genitali femminili o minacciati di subire tale pratica; i minori costretti al matrimonio precoce/forzato; le vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo;

a tal proposito, si ricorda che il 26 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha adottato il primo Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018;

in merito alle risorse, il decreto-legge n. 93 del 2013 aveva in principio disposto un incremento del fondo per le pari opportunità di 10 milioni di euro, per l'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere e, per gli anni 2014, 2015, e 2016 aveva provveduto con la legge di stabilità per il 2014 (di cui alla legge n. 147 del 2013) ad aumentare ulteriormente il fondo di 10 milioni per ciascuno degli anni con vincolo di destinazione al Piano anti violenza; un ulteriore finanziamento di natura permanente era invece stato specificamente destinato, nell'ambito del Piano, al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e case rifugio e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza: a tal fine il fondo per le pari opportunità fu incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni per il

2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015. Inoltre, nell'esercizio finanziario 2017, il fondo ha subito un significativo incremento dovuto ad un rifinanziamento di circa 49 milioni di euro per il 2017 con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016). Nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) poi il Fondo per le pari opportunità viene rifinanziato per circa 45 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020;

nel bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio, sul capitolo "Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne", nel quale sono iscritti sia i fondi destinati al Piano straordinario che quelli per i centri antiviolenza e le case rifugio, risultavano stanziati per il 2017 risorse per 21,7 milioni di euro e per il 2018, sempre al medesimo capitolo, risultavano stanziati risorse pari a 35,4 milioni di euro;

in attuazione dell'art. 1, commi 790 e 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il compimento degli obiettivi posti al paragrafo 5.4 "Soccorso" del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, sono state adottate le Linee guida nazionali per l'assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono al pronto soccorso, che individuano e delineano un percorso dedicato, con l'obiettivo di garantire alle donne una assistenza adeguata e una "presa in carico" che parte dal triage infermieristico e arriva fino all'accompagnamento e all'orientamento ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento. Le linee guida nazionali sono state pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* il 30 gennaio 2018;

diversi sono stati i Protocolli siglati dal Dipartimento per le pari opportunità volti a: creare, in collaborazione con l'Istat, una "Banca dati sulla violenza di genere" finalizzata a fornire informazioni statistiche valide e continuative agli organi di Governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere; adottare, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, un linguaggio ed una metodologia condivisa tra i soggetti che a diverso titolo operano sul tema della violenza di genere, in un'ottica di miglioramento e di raccordo delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne; espletare, in accordo con l'Arma dei Carabinieri, corsi di formazione agli operatori del numero di pubblica utilità 1522 e al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a fornire un approfondimento del fenomeno della violenza di genere, analizzandolo sotto i suoi molteplici aspetti; promuovere, in accordo con il Ministero dell'interno, la formazione integrata e multidisciplinare degli operatori ed operatrici delle parti coinvolte e di promuovere l'adozione di protocolli operativi in grado di migliorare gli interventi di prevenzione e protezione delle vittime;

in un'ottica di prevenzione, è stato garantito il servizio fornito dal numero di pubblica utilità 1522, riconosciuto come strumento fondamentale di orientamento delle vittime di violenza di genere e *stalking*, che fornisce informazioni puntuali all'utenza, sui servizi pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. Per

promuovere il numero gratuito, sono state promosse diverse campagne di comunicazione, l'ultima delle quali realizzata nel 2017 "sbloccailcoraggio";

in occasione dell'undicesima giornata europea contro la tratta degli esseri umani, il 18 ottobre 2017, è stata presentata la nuova campagna istituzionale, in onda sulle reti Rai, per la pubblicizzazione del numero verde antitratta 800 290 290;

il 24 luglio 2017 è stato emanato dal Dipartimento per le pari opportunità, un avviso pubblico finalizzato a promuovere e sostenere una serie di interventi progettuali, anche di carattere innovativo, come ad esempio quelli a supporto e protezione delle donne sottoposte a violenza cosiddetta economica;

il 15 e il 16 novembre 2017, a Taormina, si è riunito il primo G7 delle Pari Opportunità: il *summit* G7 è stata un'importante occasione per discutere di politiche sociali e diritti delle donne e per affrontare i due principali temi: il rafforzamento delle misure contro la violenza sulle donne e l'*empowerment* femminile, specie sul versante economico;

inoltre, sin dall'adozione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1325 (2000) i Governi che si sono succeduti hanno condotto l'Italia a sostenere con forza l'"Agenda Donne, Pace e Sicurezza" in linea anche con i risultati delle conferenze internazionali di settore, a partire dalla innovativa Quarta conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, varando, uno tra i pochi Paesi, il terzo Piano d'azione nazionale italiano (PAN) a conferma dell'impegno delle Autorità italiane nell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in materia di Donne, Pace e Sicurezza;

sulla scorta delle indicazioni e dei principi della Convenzione, la legge n. 119 del 2013, cosiddetta sul femminicidio, ha definito per la prima volta con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha inoltre introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima e introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale, modalità protette per le testimonianze, gratuito patrocinio, dovere di comunicazione del giudice rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere vittime di violenza domestica slegato dal permesso del marito, irrevocabilità della querela per le situazioni particolarmente gravi di *stalking*;

per quanto riguarda la dotazione di strumenti «repressivi», di particolare rilievo appare l'introduzione di un'aggravante per gravi delitti violenti da applicare in caso di «violenza assistita», e cioè avvenuta in presenza di minori, con particolare riferimento al regime della querela di parte che è diventata irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate. In tutti gli altri casi, la remissione potrà avvenire soltanto in sede processuale, ma il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità;

si è agito, inoltre, introducendo importanti misure di prevenzione, quali l'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di *stalking*, e l'allontanamento, anche d'urgenza, dalla casa familiare e l'arresto obbligatorio in flagranza all'autore delle violenze, e si è cercato di intervenire al fine di migliorare l'interazione tra chi subisce violenza e le autorità. Inoltre, i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e *stalking* sono stati inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza, ed è stato esteso il gratuito patrocinio;

il decreto legislativo n. 212 del 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, aveva infatti recepito la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituiva norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e istituito il fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti, che era stato dai Governi nel 2017 incrementato e alimentato dalle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile;

negli ultimi giorni della XVII Legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. La medesima legge, inoltre, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni, il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 del codice penale, infatti, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima del reato di omicidio è: il coniuge, anche legalmente separato; l'altra parte dell'unione civile; la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

con l'entrata in vigore poi della legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del Codice antimafia, agli indiziati di *stalking* potranno essere applicate nuove misure di prevenzione, e, in particolare, sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche allo *stalker* potrà essere applicato il cosiddetto braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. La riforma del Codice consente inoltre l'applicazione agli indiziati di *stalking* anche delle misure di prevenzione patrimoniali;

la prevenzione non può che partire dalla scuola. In tal senso, il 27 ottobre 2017 il Ministro dell'Istruzione *pro tempore* ha presentato un Piano nazionale per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione al rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze. Con il Piano sono stati stanziati 8,9 milioni di euro per progetti e iniziative per l'educazione al rispetto e per la formazione delle e degli insegnanti. In particolare, 900.000 euro per l'ampliamento dell'offerta formativa, 5 milioni (fondi PON) per il coinvolgimento di 200 scuole nella creazione di una rete permanente di riferimento su questi temi. Altri 3 milioni per la formazione delle e dei docenti. In attuazione del Piano sono state emanate le Linee guida nazionali per l'attuazione del comma 16 della legge n. 107 del 2015 per la promozione dell'educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere;

a sostegno di iniziative educative in ambito scolastico, il Dipartimento per le pari opportunità ha indetto un bando pubblico rivolto a tutte le scuole nazionali di ogni ordine e grado, che ha permesso di finanziare 90 istituti scolastici. Le risorse stanziare sono state di 5 milioni di euro;

il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, di attuazione della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*), sui temi di conciliazione lavoro-vita privata ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere che intraprendono percorsi di protezione. Le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato e anche le lavoratrici autonome che subiscono violenza, per motivi legati allo svolgimento di tali percorsi, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di tre mesi, anche non continuativo, interamente retribuito. È inoltre prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a *par time*, nonché l'opportunità di trasformarlo nuovamente, a seconda delle esigenze della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno, nonché la facoltà, per le collaboratrici a progetto di sospendere il rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento dei suddetti percorsi di protezione;

questo lungo *excursus* è parso utile a dimostrare che moltissimo è stato fatto dai governi *pro tempore* Letta, Renzi e Gentiloni, ma che la strada per sconfiggere definitivamente e culturalmente il fenomeno della violenza contro le donne è ancora lunga e attuale;

dalla relazione finale, approvata all'unanimità, della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita nel mese di gennaio 2017 e istituita nuovamente il 16 ottobre 2018), emergono tantissime indicazioni e vuoti normativi da colmare. Una delle maggiori incongruenze evidenziate, e alla quale si chiede di porre rimedio, è la totale incomunicabilità tra procedimenti civili e penali, e tra questi ultimi e il tribunale per i minorenni. Così, spessissimo, accade che un procedimento penale scaturito da una denuncia per violenza domestica proceda completamente staccato dal procedimento civile di separazione e affidamento dei figli. Ne consegue una

frequente violazione della Convenzione di Istanbul poiché, anche quando un giudice ha accertato la violenza domestica, viene disposto l'affido condiviso;

il 9 maggio 2018, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato una risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica con l'obiettivo di fornire agli uffici giudiziari italiani, requirenti e giudicanti, gli indirizzi per meglio organizzare l'attività di indagine e i giudizi sui reati riguardanti la violenza di genere. Nelle linee guida si sottolinea che "La centralità del tema delle vittime di violenza di genere e domestica, ancor più se domestica, ancor più se minorenni, tanto nella veste di vittime che di testimoni, rende ineludibile l'esigenza di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in particolare quella tra procure ordinarie, tribunale civile e magistratura minorile";

il disegno di legge cosiddetto Pillon (A.S. n. 735), in discussione al Senato, che propone una riforma in materia di affido condiviso, sembra porsi in aperto contrasto con quanto detto. Un testo fortemente criticato, il cui contenuto viola la Costituzione e le convenzioni internazionali. In particolare, l'obbligo di mediazione viola apertamente il divieto previsto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul e rischia di mettere in pericolo le donne che fuggono dal partner violento. Così come, occorre sottolineare la pericolosità dell'introduzione del concetto di alienazione parentale, che, presupponendo esservi manipolazione da parte di un genitore in caso di manifesto rifiuto dei figli di vedere l'altro, prevede di invertire il domicilio collocando il figlio proprio presso il genitore che esso rifiuta. Si contrasta così la possibilità per il minore di esprimere il suo rifiuto, avversione o sentimento di disagio verso il genitore che si verifichi essere inadeguato o che lo abbia esposto a situazioni di violenza assistita;

troppo spesso poi le donne rischiano ancora di subire fenomeni di vittimizzazione secondaria, derivanti dal contatto insoddisfacente con il sistema di giustizia penale vivendo così un ulteriore trauma psico-emotivo. È quindi importante favorire, attraverso strumenti normativi, buone prassi e la formazione mirata, integrata e permanente di tutti gli operatori coinvolti (anche sui contenuti della Convenzione di Istanbul), una cultura sociale e giudiziaria orientata alla tutela della vittima di genere. Un ulteriore elemento di vittimizzazione secondaria di cui occorre tenere conto, è l'estrema durata del procedimento penale;

purtroppo, ancora oggi, nei mondi che vengono a contatto con la violenza sulle donne, sono presenti molti pregiudizi. Pregiudizi che possono comportare una errata valutazione del rischio da parte di uno degli operatori delle reti di protezione della donna vittima di violenza, con la conseguente mancanza di adozione di misure di protezione adeguate che possono avere come conseguenza un femminicidio. Troppo spesso, dalle cronache giudiziarie emergono situazioni nelle quali il soggetto violento, trasformatosi in omicida di genere, non risultava sottoposto ad alcuna misura, pur avendo la donna più volte denunciato la situazione di violenza subita;

la scelta di una donna vittima di violenza di affidare il racconto della propria storia alle forze dell'ordine, va raccolta con capacità e professionalità: chiedere aiuto è un punto di arrivo che segna il passaggio tra il passato e il futuro. Per queste ragioni, chi accoglierà questo affidamento, e soprattutto il modo in cui lo farà, può segnare una grande differenza nel prosieguo del viaggio di rinascita della donna;

per quel che concerne poi la trattazione prioritaria dei processi, fondamentale anche per evitare una vittimizzazione secondaria della parte lesa, le linee guida del Csm, anche in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 132-*bis* disposizioni del codice di procedura penale, operato dalla Circolare p. 20458 del 17 novembre 2017, intervengono sul tema indicando che: "ferma restando l'insindacabilità della discrezionalità rimessa ai magistrati giudicanti e requirenti in ordine alle scelte processuali del caso singolo, appare in linea con l'indicazione consiliare di ricercare modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e protezione alla vittima anche in ambito processuale, l'ipotesi che le dirigenze degli uffici possano concordare previsioni generali relative ai casi in cui detta modalità di assunzione della prova si renda particolarmente opportuna";

sul piano della comunicazione viene ancora riservata poca attenzione al ruolo che i *media* possono avere per consolidare una coscienza sociale diffusa di condanna del fenomeno. Troppe volte, soprattutto nei casi di femminicidio, i *media* tendono a far passare un messaggio fuorviante e diseducativo, sia sul piano del linguaggio che su quello della rappresentazione della notizia. Espressioni come "Amore malato", "eccesso di amore", "raptus" richiamano ad una sorta di giustificazionismo dell'azione violenta. Anche su questo punto la Convenzione di Istanbul interviene in maniera puntuale con l'articolo 17, prevedendo la sensibilizzazione degli operatori dei settori dei *media* per la realizzazione di una comunicazione e di una informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere;

nell'era del *web*, la violenza come è noto corre anche in rete e le donne sono le principali vittime del discorso d'odio *on line* "Vox Diritti" ha pubblicato di recente una mappa dell'intolleranza, secondo la quale le donne sono ancora le più odiate in rete. In particolare, si rileva come la rete dell'odio si agiti quando la cronaca registra casi di femminicidio e che il *social* più attivo nel condividere l'odio verso le donne è "Twitter", con oltre 1 miliardo di *tweet* sessisti rilevati (su un campione di oltre 2 miliardi complessivi);

sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza maschile sulle donne, si sta assistendo nel nostro Paese, così come in molte parti del mondo, ad un pericoloso arretramento politico oltre che culturale, il cui esito può essere molto pericoloso per i diritti delle donne;

ci si trova di fronte ad un contesto politico in cui, alle contraddizioni e resistenze abituali su come affrontare la dimensione strutturale e secolare della violenza

contro le donne, si aggiunge una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti;

ancora una volta sono i dati che vengono in aiuto. In data 27 settembre 2017, il presidente di Istat, Giorgio Alleva, nel corso di un'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, in merito agli autori della violenza sottolinea che: "gli stupri subiti dalle donne italiane sono stati commessi da italiani in oltre l'80 per cento dei casi (81,6 per cento), da autori stranieri in circa il 15 per cento dei casi (15,1 per cento)". E ancora che "è interessante sottolineare che il comportamento di denuncia delle italiane risulta cambiare notevolmente se l'autore della violenza sia straniero: la quota di vittime di stupro da un autore straniero che dichiara di aver sporto denuncia è infatti oltre 6 volte più alta rispetto al caso in cui l'autore è italiano. Per il tentato stupro, la differenza è ancora più marcata: la quota di donne che denunciano, nel caso di un autore straniero, è 10 volte più alta rispetto al caso in cui l'autore sia un italiano";

in tema di violenza maschile sulle donne, il "Contratto del governo per il cambiamento" sottoscritto dalle forze di Maggioranza, si limita a circoscrivere quest'ultima alla sola violenza sessuale. Nessuna riflessione viene fatta sulla violenza fisica, psicologica, economica e sulle molestie sul luogo di lavoro. Un approccio duro e repressivo, quello scelto dall'Esecutivo, che rivela a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo tutta la sua incapacità nel promuovere e proporre interventi adeguati e integrati che partano dalla prevenzione e arrivino ad elaborare progetti personalizzati di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita delle donne dall'esperienza di violenza subita;

ai proclami securitari al momento non è seguita alcuna azione concreta, né in termini legislativi, né in termini amministrativi, e intanto la strage infinita di donne continua;

la Cabina di regia per dare impulso alle politiche in tema di violenza sulle donne che il Governo Conte ha ereditato, è stata convocata dal Sottosegretario con delega alle pari opportunità solo qualche giorno fa e fino ad ora si sono sentite solo tiepide dichiarazioni;

si sottolinea poi che le risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2018 ai centri anti violenza e alle case rifugio, ripartite nel maggio scorso in Conferenza Stato Regioni, ad oggi non risultano ancora essere state trasferite alle Regioni. È invece importante che tali risorse vengano distribuite al più presto e che ciò avvenga in modo coerente e giusto, attraverso meccanismi che stabilizzino il sapere costruito in molti anni di ascolto delle donne, delle loro esperienze, dei loro bisogni, desideri e volontà;

nella legge di bilancio per il 2019 dell'attuale Governo, in merito allo stanziamento di risorse destinate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si registra una decurtazione, per il triennio 2019, 2020 e 2021, di circa 500.000

euro l'anno. Stesso identico trattamento viene riservato al Piano nazionale antitratto di cui alla legge n. 208 del 2015, che subisce una decurtazione pressoché identica a quella prevista per il Fondo pari opportunità. Anche il Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e quello per gli orfani di femminicidio subiscono un ritocco al ribasso rispetto a quanto previsto dal Contratto di governo. Si interrompe così una tendenza di crescita nello stanziamento di risorse dedicate al tema, che i Governi precedenti hanno sempre confermato;

viene defanziata e lasciata morire la normativa sul congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotta in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92: un'importante misura di civiltà e parità, voluta e apprezzata anche dai padri;

il rischio, dunque, non è solo che si disperda il lavoro importante fatto nella XVII Legislatura da Parlamento e Governo, ma che si possa assistere ad un vero e proprio passo indietro su questo tema,

impegna il Governo:

- 1) a mettere in campo tutte le misure necessarie a rendere efficace il complesso sistema di strumenti e di tutele citati in premessa, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul;
- 2) a proseguire nella strada tracciata dai governi Letta, Renzi e Gentiloni, attuando la strategia delineata dal Piano nazionale 2017-2020 e implementando e monitorando le Linee guida nazionali per l'assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono ai pronto soccorso;
- 3) a favorire il coordinamento tra processo penale, civile e tribunali per i minorenni, al fine di garantire una efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica;
- 4) a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, destinando a tale scopo nuove risorse finanziarie;
- 5) a promuovere strumenti e procedure di valutazione del rischio di letalità della vittima, gravità, reiterazione e recidiva del reato, partendo dall'esistenza di protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere e ai protocolli investigativi in via di diffusione presso le forze dell'ordine con specifico riferimento a questa materia (esempio protocollo EVA);
- 6) ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, Polizia e Carabinieri, magistrati, personale della giustizia, Polizia municipale e personale sanitario, anche nell'ambito di specifiche provviste finanziarie destinate alla violenza di genere;

- 7) a ricercare modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e protezione alla vittima anche in ambito processuale, così come indicato nelle linee guida del Csm;
- 8) ad adottare politiche volte a garantire la parità di genere e ad incrementare l'occupazione femminile, elemento quest'ultimo fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza;
- 9) a dare attuazione all'art. 17 della Convenzione di Istanbul;
- 10) a invertire la rotta intrapresa dal Governo, modificando le previsioni di spesa presenti nella legge di bilancio per il 2019, nel corso dei lavori parlamentari, eliminando i tagli e anzi incrementando le risorse destinate al Fondo per le pari opportunità, al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo antitratto e in generale a tutte le politiche per la promozione della parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;
- 11) mettere in campo strategie efficaci per prevenire e perseguire ogni forma di violenza, fisica, psicologica e sessuale, che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro;
- 12) a promuovere in sede internazionale l'impegno dell'Italia affinché tutti i Paesi del G7 arrivino ad adottare un piano nazionale contro la violenza di genere;
- 13) ad adottare tutti gli atti normativi ed organizzativi necessari all'attuazione della legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, al fine di renderla finalmente pienamente operativa;
- 14) in relazione all'istituendo "Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato", a chiarire la natura (onerosa, gratuita o in regime di convenzione) e il contenuto della prestazione che si prevede di offrire agli utenti degli istituendi "centri di ascolto", all'uopo precisando modalità di selezione e remunerazione del personale che opererà in detti centri.

(1-00053) (21 novembre 2018)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA Alfredo, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI - Il Senato,

premessi che:

nella dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), all'articolo 1, è precisato che con l'espressione "violenza contro le donne" si intendono tutti gli atti di violenza "fondati sul genere che abbiano come risultato, o che possano probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata";

la violenza nei confronti delle donne è considerata una violazione dei diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti, sia dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

la violenza nei confronti delle donne, purtroppo, nonostante i numerosi strumenti di tutela internazionale che la condannano e i progressi normativi fatti, è un fenomeno tuttora diffuso in Europa;

la percezione della gravità e della diffusione dei crimini contro le donne, e della loro trasversalità socio-economica e geografica, ha indotto il Consiglio d'Europa ad adottare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Tale documento, che si colloca nel solco di numerosi atti sovranazionali aventi analoghe finalità (come ad esempio: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento, gli abusi sessuali e le mutilazioni genitali femminili; le raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla protezione delle donne dalla violenza, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006); lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002)) è stato approvato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperto alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul;

la Convenzione definisce la violenza contro le donne come una "violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata" (art. 3, lett. a)); quanto alla "violenza domestica", essa è identificata dalla Convenzione in "tutti gli atti di violenza fisica,

sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima" (art. 3, lett. *b*));

nel 2013, il Parlamento italiano, con la legge n. 77 del 2013, ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e approvato le "Disposizioni urgenti per il contrasto della violenza di genere" previste dal cosiddetto decreto anti-femminicidio (decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013). Lo stesso decreto-legge ha disposto l'adozione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

la violenza di genere costituisce, da alcuni anni, oggetto di misurazione statistica anche in Italia. L'ISTAT ha infatti elaborato due indagini, una nel 2006 e nel 2014. In base ai dati dell'ultima indagine sulla sicurezza delle donne (2014), nel corso della propria vita poco meno di 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788.000), quasi una su tre (31,5 per cento), riferiscono di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale, dalle forme meno gravi (come la molestia) a quelle più gravi, come il tentativo di strangolamento o lo stupro. Gli autori delle violenze più gravi (violenza fisica o sessuale) sono prevalentemente i *partner* attuali o gli ex *partner*: due milioni e 800.000 donne ne sono state vittime. Il 10,6 per cento delle donne dichiara di aver subito una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni. Più di una donna su tre, tra le vittime della violenza del *partner*, ha riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni (37,6 per cento). Circa il 20 per cento è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate. Più di un quinto di coloro che sono state ricoverate ha riportato danni permanenti;

la quota di straniere che dichiara di aver subito violenza fisica o sessuale è pressoché identica a quella delle donne italiane (31,3 per cento contro 31,5 per cento). Le forme più gravi di violenza sessuale sono più spesso riportate dalle donne straniere (7,7 per cento di stupri o tentati stupri contro il 5,1 per cento delle italiane), e più frequentemente sono commesse da *partner* attuali o precedenti (68,3 per cento degli stupri e 42,6 per cento dei tentati stupri). Nella maggior parte dei casi, la violenza subita da parte del *partner* è iniziata nel Paese di origine (68,5 per cento), mentre per quasi il 20 per cento è relativa a una relazione iniziata in Italia;

la previsione del reato di atti persecutori, il cosiddetto *stalking*, introdotto nel codice penale italiano all'articolo 612-*bis* nel 2009 e modificato dal decreto-legge anti-femminicidio nel 2013, ha provocato una crescente tendenza (in termini assoluti) alla denuncia, con conseguente aumento delle condanne;

l'articolo 572 del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque maltratta una persona della famiglia, o il convivente, o una persona sottoposta alla

sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Il decreto-legge anti-femminicidio ha introdotto l'aggravante della "violenza assistita" per maltrattamenti commessi davanti ai figli, cioè "in presenza o in danno di un minore di anni diciotto", oppure "in danno di persona in stato di gravidanza";

un altro aspetto della violenza di genere è costituito dalle molestie e dai ricatti sessuali in ambito lavorativo. Con il decreto legislativo n. 80 del 2015 è stato previsto in favore delle vittime di violenza di genere, oltre a un indennizzo, la concessione di un congedo retribuito di tre mesi, valido sia per le lavoratrici dipendenti che per le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

nonostante gli interventi legislativi repressivi e preventivi il fenomeno della violenza contro le donne subisce continue recrudescenze;

la violenza contro le donne è un fatto culturale. Nei femminicidi, infatti, l'uomo considera la donna un suo possesso, un oggetto;

ecco perché bisogna educare i giovani, fin dalla più tenera età, al rispetto della persona in genere, e in particolare della donna, e a far sì che essa non venga considerata mai come un essere inferiore;

il sistema educativo assume significato nei diversi livelli e con modalità differenti nella lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Nell'audizione del Ministro *pro tempore* dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Fedeli, svoltasi il 5 luglio 2017 e riportata nella Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su altra forma di violenza di genere, approvata il 6 febbraio 2018, "la scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, in cui figure di prossimità di grande importanza, come gli insegnanti, possono favorire l'emersione della violenza subita e assistita, riconoscendo i segnali di disagio e attivando segnalazioni e percorsi di sostegno e di aiuto. I dati forniti dall'ISTAT, con la ricerca sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, mostrano che il 10 per cento delle donne vittime di violenze sessuali le ha subite prima dei 16 anni, quindi nella fascia d'età dell'obbligo scolastico; nel caso poi dei figli delle donne vittime di violenza, il 65 per cento ha assistito agli abusi subiti dalla madre e la violenza assistita si configura a tutti gli effetti come una violenza, con conseguenze anche molto gravi sullo sviluppo psicofisico del minore";

come evidenziato dal presidente dell'associazione "Telefono Rosa", dottoressa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, nel corso dell'audizione svoltasi mercoledì 24 maggio 2017, "Il punto principale si sostanzia nel fatto che "la violenza nei confronti delle donne ha origini culturali; per questo è necessario un intervento organico sui nostri giovani. Non si possono fare interventi a pioggia nelle scuole senza organizzare un piano organico e di ampio respiro che ci consenta di strutturare percorsi di formazione sulla differenza di genere, sulla parità e sul

rispetto reciproco. È necessario, quindi, inserire questa tematica nei piani scolastici come materia aggiuntiva e come parte fondamentale e integrante del programma scolastico. Sono undici anni che ci rechiamo nelle scuole per fare informazione perché siamo convinti che se non si parte dalla scuola non si arriverà da nessuna parte. I giovani sono il nostro futuro e sono loro che devono rientrare in una società meno violenta";

la scuola, senza sostituirsi alla famiglia, è chiamata a proporre e ad avviare le studentesse e gli studenti in modo adeguato all'età, a una riflessione sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, e deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione per valorizzare le singole individualità e coadiuvare le famiglie nell'educare le nuove generazioni al valore positivo della cultura del rispetto. La nascita di una dialettica tra identità e diversità consente la più compiuta affermazione dell'individuo;

sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche, anche promuovendo l'adozione di una strategia condivisa in collaborazione con le famiglie, le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione, inserissero la prospettiva all'educazione al rispetto nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano l'uomo e la donna nelle diverse situazioni della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale;

il problema, come riportato nella citata Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, è di entità tale da richiedere interventi che, in termini di costi e rispetto dei vincoli di bilancio pubblico, sono meno onerosi delle conseguenze derivanti dagli atti di violenza;

nel corso delle audizioni e degli incontri svolti nell'ambito dei lavori della Commissione, è emerso altresì il tema degli uomini maltrattanti, sotto il profilo del loro trattamento e della valutazione del rischio di recidiva. Per tale motivo, occorre prestare particolare attenzione anche al recupero degli uomini maltrattanti, intensificare percorsi di prevenzione e destinare specifiche risorse, come raccomandato nell'art. 16 della Convenzione di Istanbul, per cercare di prevenire i casi di recidiva e favorire l'adozione di comportamenti non violenti nell'ambito delle relazioni interpersonali;

a tale scopo, come riportato nella Relazione finale, l'attività svolta dai Comuni negli ultimi trent'anni è consistita nella promozione di interventi rivolti immediatamente alle donne che avevano subito violenza e ai minori, attraverso il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio, apertura di sportelli d'ascolto, apertura dei cosiddetti codici rosa e, successivamente, sono stati aperti anche centri per uomini maltrattanti; si tratta di esperienze non ancora diffuse in tutti i Comuni ma che comunque non rappresentano più una eccezione;

rilevato, infine, che le attività conoscitive espletate dalla Commissione di inchiesta, mediante acquisizione di copia di atti giudiziari e ascolto diretto di soggetti e associazioni aventi esperienza in materia, hanno portato alla luce una

tendenziale incomunicabilità tra i due diversi contesti, civile e penale, quasi che la diversità dei contenuti delle determinazioni da assumere rendesse irrilevante la conoscenza degli elementi fattuali acquisiti nei vari filoni processuali,

impegna il Governo:

1) ad adottare i provvedimenti necessari a promuovere e a sostenere, con azioni sistematiche e con garanzia che il personale che entra nelle scuole abbia i requisiti adeguati, percorsi formativi all'educazione al rispetto della donna nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado, finalizzati a:

a) innescare un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei riguardi del fenomeno della violenza maschile sulle donne;

b) educare tutti i cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese, a prescindere dalla loro cultura o pratica religiosa, al rispetto della donna, intesa come individuo con pari diritti dell'uomo e non come essere inferiore;

c) evidenziare il ruolo fondamentale che l'educazione al rispetto delle donne svolge per la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;

2) a confermare che il contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica rientri fra le politiche prioritarie dell'azione di Governo;

3) a proseguire nella promozione di adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, che stimolino pubblici dibattiti e favoriscano lo sviluppo di adeguate politiche di prevenzione anche attraverso il coinvolgimento dei *mass media* e della carta stampata;

4) ad intensificare iniziative e azioni di supporto ai percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, introdotti dalla Convenzione di Istanbul, anche attraverso lo sviluppo di collegamenti e sinergie con il territorio, rispetto ai quali in Italia ad oggi si vedono attive poche realtà comunali e regionali;

5) con riferimento al finanziamento dei servizi e dei centri antiviolenza, ad adottare misure volte a rendere stabile e trasparente la destinazione delle risorse;

6) ad adottare ogni provvedimento necessario, affinché le autorità giudiziarie possano accedere autonomamente per verificare l'eventuale iscrizione di procedimenti penali per reati in tema di violenza di genere e procedimenti civili.

(1-00054) (21 novembre 2018)

MAIORINO, VANIN, FLORIDIA, CASTELLONE, VONO, GRANATO, MATRISCIANO, PIARULLI, DE LUCIA, RUSSO, MONTEVECCHI,

MARILOTTI, CORRADO, SANTILLO, PISANI Giuseppe, COLTORTI, LANNUTTI, ANGRISANI, TRENTACOSTE, LUCIDI, MAUTONE, DONNO, MORONESE, ROMANO, SILERI, NATURALE, DI GIROLAMO, CROATTI, ORTIS, PRESUTTO, GIANNUZZI, AIROLA, MININNO, CRUCIOLI, LUPO - Il Senato,

premessi che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale drammatico difficile da quantificare, i dati disponibili ne evidenziano le enormi proporzioni: quasi 7 milioni di donne hanno subito qualche forma di abuso nel corso della loro vita, come violenze domestiche, *stalking*, stupro, insulti verbali e violazioni della propria sfera intima e personale, che rappresentano spesso tentativi di cancellarne l'identità, di minarne l'indipendenza e la libertà di scelta;

i numeri del femminicidio, forma estrema del fenomeno, sono inquietanti: negli ultimi 5 anni se ne registrano 774, una media di circa 150 all'anno; in Italia ogni due giorni circa viene uccisa una donna: nel 2016 ci sono stati 120 casi di femminicidio e anche nel 2017 la media è stata di una vittima ogni tre giorni; negli ultimi 10 anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9 per cento) in famiglia;

particolarmente allarmante, come anche attestato da più recenti fatti di cronaca, risulta in Italia l'aumento del numero e della ferocia dei reati di natura sessuale contro le donne, spesso minorenni e quindi più vulnerabili, da parte di stranieri irregolari, in quanto evidente conseguenza di una pregressa e carente gestione del fenomeno migratorio, ed altresì degli atti di violenza, di diversa natura, nei confronti delle donne finalizzati ad impedire loro l'esercizio in Italia dei diritti e delle libertà riconosciute dalla nostra Costituzione, la cui condivisione deve essere, invece, considerata fondamentale per un reale processo di integrazione;

l'Italia ha firmato e ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio 2011: si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

la XVII Legislatura si è caratterizzata per la ratifica della citata Convenzione di Istanbul con la legge n. 77 del 2013, per l'introduzione di modifiche al codice penale e di procedura penale, per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, per l'emanazione del "Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017" e per l'adeguamento di stanziamenti per il supporto delle vittime;

l'articolo 3 della legge precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione contro le donne;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 è stato adottato il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e sulle donne, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, con l'obiettivo di disegnare un sistema di politiche pubbliche che integri dal punto di vista degli interventi le previsioni di carattere penale contenute nella legge;

per tali finalità il decreto-legge n. 93 ha stanziato risorse al fine di dare attuazione agli interventi per la valorizzazione dei progetti territoriali, per la formazione degli operatori impegnati negli interventi, per il sostegno all'emancipazione delle donne maltrattate e alle iniziative di prevenzione culturale della violenza sessuale e sulle donne, soprattutto sul fronte dell'educazione e del recupero;

nel dicembre 2017 è stato emanato il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Il piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione;

tra le finalità del piano nazionale emerge quella di creare e mettere in esercizio una banca dati nazionale informatizzata, come strumento determinante e completo per lo studio del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento attraverso il miglioramento della conoscenza di dettaglio, tanto per la tutela delle vittime quanto per la prevenzione e la repressione dei fenomeni stessi, nonché per il monitoraggio dell'incidenza dei suddetti interventi;

ai sensi della Convenzione, è stato istituito un gruppo di esperti indipendenti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Group of experts on action against violence against women and domestic violence, abbreviato in Grevio), incaricato di monitorare l'attuazione della convenzione da parte degli Stati aderenti; il Grevio è tenuto a pubblicare i *report* valutativi degli strumenti adottati dalle parti per attribuire efficacia alle previsioni contenute nella Convenzione;

il 29 ottobre 2018 è stato trasmesso al Gruppo esperte sulla violenza del Consiglio d'Europa (Grevio) presso il Consiglio d'Europa il rapporto delle associazioni di donne sull'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, che analizza la situazione italiana in materia di contrasto alla violenza sulle donne. Due i nodi principali all'interno di un contesto culturale italiano fortemente permeato da pregiudizi e stereotipi sessisti: la distanza tra le norme adottate e declamate e la loro applicazione in concreto e l'applicazione disomogenea nel territorio nazionale delle norme e dei finanziamenti per azioni e servizi in contrasto alla violenza contro le donne, con conseguente mancanza di tutela dei diritti delle vittime di violenza;

nel marzo 2016 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio d'Europa la risoluzione "Systematic collection of data on violence against women", a prima

firma D'Arrando ed altri, sulla necessità di creare una banca dati sistematica secondo metodologie omogenee fra Paesi; basti pensare che allo stato attuale, nelle banche dati esistenti, non è stato ancora inserito il dato riguardante la relazione fra autore e vittima;

la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna adottata a livello internazionale nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, ha istituito un Comitato (Committee on the elimination of discrimination against women, Cedaw) con il compito di verificare lo stato di applicazione delle norme contenute nella Convenzione e che è composto da esperte nel campo dei diritti delle donne, provenienti da 23 Paesi ed elette a scrutinio segreto da una lista di candidature presentate dagli Stati firmatari della Convenzione;

l'Italia ha ratificato la Cedaw il 10 giugno 1985 e aderito al protocollo opzionale il 29 ottobre 2002;

ogni Stato che ratifica la Convenzione, o aderisce ad essa, ha l'obbligo di presentare al Cedaw dei rapporti periodici in cui vengano illustrate le azioni compiute per dare applicazione alle norme contenute nella suddetta convenzione. Il primo rapporto va presentato entro un anno dalla data di ratifica, e successivamente, i rapporti vanno presentati ogni quattro anni;

a seguito dell'analisi del rapporto, a carattere quadriennale, presentato a Ginevra dal Governo italiano il 4 luglio 2017, il Cedaw ha pubblicato il rapporto "Concluding observations on the seventh periodic report of Italy", datato 21 luglio 2017, nel quale, sulla base di diffuse criticità, ha esplicitato le proprie perplessità e indicato le lacune alle quali il Governo italiano dovrà provvedere e rispondere con un nuovo rapporto fra due anni;

in particolare, il Comitato evidenzia che per l'Italia è necessario rafforzare la consapevolezza delle donne circa i loro diritti ai sensi della Convenzione e i rimedi a loro disposizione per denunciare le violazioni di tali diritti. Allo stesso tempo, si afferma anche che il Governo italiano dovrà impegnarsi a rendere fruibili le informazioni sulla Convenzione, sul protocollo facoltativo e sulle raccomandazioni generali del Comitato a tutte le donne, nessuna esclusa. Dal rapporto si evince che in Italia manca il coordinamento tra le varie componenti regionali e locali e una chiara definizione dei mandati e delle responsabilità. Il Comitato suggerisce di aumentare le risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e di istituire un Ministero *ad hoc* necessario per avviare, coordinare e attuare le politiche di uguaglianza tra uomini e donne;

per una più incisiva prevenzione appare fondamentale intervenire nelle scuole, avviando con gli studenti un'attività interdisciplinare che conduca a riflettere sulle situazioni attuali e a combattere e a mostrare le continue e distorte costruzioni dei ruoli maschili e femminili. Solo instaurando un dialogo attivo su queste tematiche

sarà possibile combattere e superare quei presupposti culturali che alimentano e incentivano la discriminazione tra i sessi e che, se non contrastati, continueranno a crescere;

pertanto, sarebbe oltremodo auspicabile che fosse garantita pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;

la legge n. 103 del 2017, tra le varie misure, reca disposizioni in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie e introduce, attraverso l'articolo 162-ter del codice penale, la possibilità per uno *stalker* di estinguere il suo reato pagando una somma decisa dal giudice, anche se la vittima è contraria e rifiuta il denaro;

il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, in materia di modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

quando si parla di violenza contro le donne, più spesso ci si riferisce alla violenza fisica, sessuale, psicologica, ma si parla poco di una violenza altrettanto diffusa e lesiva quale la violenza economica, che rappresenta una forma di violenza difficilmente riconoscibile e poco denunciata e che, ancora prima di radicarsi nell'ambito familiare, comincia nella nostra cultura, dove la donna viene ancora oggi penalizzata da molti punti di vista, compreso il mondo del lavoro, determinando di fatto uno stato di subalternità economica, fisica e psicologica, con tutte le devastanti conseguenze che ne derivano;

nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017, previa Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del medesimo giorno, è stato approvato il "Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020)" che definisce la strategia complessiva per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso tra tutti gli attori istituzionali e non coinvolti nella tematica, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate;

il predetto piano è articolato secondo tre assi di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire congiuntamente a un asse trasversale di supporto all'attuazione (assistenza e promozione), nel cui ambito è prevista la costruzione di un sistema integrato di raccolta dati e un'azione continua e puntuale di monitoraggio e valutazione;

il 26 settembre 2018, si è svolta la prima riunione della cabina di regia politico-programmatica prevista dal piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, convocata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità, al fine di dare concreta attuazione al piano strategico attraverso la stesura di un piano operativo;

parallelamente è stato istituito un comitato tecnico composto da delegati degli stessi Ministeri, Regioni ed enti locali componenti della cabina di regia, integrato dalle principali associazioni ed organizzazioni di settore, che si è riunito lo scorso 29 ottobre;

nel 2017 è stato sottoscritto l'accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità e il Consiglio nazionale delle ricerche per la realizzazione di un'indagine qualitativa sull'offerta dei servizi di supporto alle donne vittime di violenza esistenti a livello nazionale nonché di un'analisi valutativa dei processi attuativi del "Piano d'azione straordinario contro la violenza

sessuale e di genere" (2015-2017) e di quelli del "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)";

complementare al citato accordo è quello sottoscritto nel 2016 tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Istat per elaborare una banca dati nazionale sul fenomeno della violenza e la conduzione di indagini sul tema;

il 25 ottobre 2018 è stato presentato al Ministero della giustizia il disegno di legge per la tutela delle vittime di violenza domestica e sulle donne, detto "Codice rosso", che sarà portato a breve in Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

- 1) ad assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente siano erogati regolarmente senza ritardi e vincolati all'assunzione di impegni precisi, all'individuazione delle priorità e alla valutazione dei risultati ottenuti;
- 2) ad assumere iniziative, anche di tipo normativo, per compensare nel breve periodo le gravi lacune del sistema italiano evidenziate dal rapporto "Concluding observations on the seventh periodic report of Italy";
- 3) a prevedere indicatori per la valutazione, da effettuarsi con cadenza annuale o comunque per ogni ciclo di finanziamento, dell'impatto degli stanziamenti per informare circa le future strategie di intervento, tramite la consultazione delle organizzazioni della società civile e dei centri antiviolenza;
- 4) a predisporre una sezione all'interno del sito del Dipartimento per le pari opportunità volta a rendere accessibile, in tempi rapidi, la rendicontazione completa delle attività finanziate con i fondi del decreto-legge n. 93 del 2013, nella quale le amministrazioni regionali e locali possano caricare direttamente e in autonomia la documentazione rilevante (delibere, risultati di bandi, reportistica delle attività svolte da parte dei beneficiari dei fondi e altro), facendo sì che tali informazioni siano disponibili in formato "aperto" (*open data*), nonché uno strumento efficace e incisivo di segnalazione di materiale sessista che non si limiti esclusivamente all'ambito pubblicitario;
- 5) ad aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità secondo la reportistica ricevuta da Regioni e Province autonome,

anche al fine di stimare il fabbisogno reale dei centri antiviolenza per la loro sopravvivenza e il loro adeguato funzionamento, informando di conseguenza circa lo stanziamento necessario per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio;

6) ad implementare tutti gli strumenti necessari per perseguire le priorità contenute nel "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)", nonché a valutare di assumere iniziative in relazione all'ormai improcrastinabile necessità di superare il carattere di straordinarietà del piano stesso a favore di azioni non improntate all'eccezionalità, ma a carattere sistematico;

7) ad assumere iniziative per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i *mass media*, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità, anche promuovendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne e vietando forme di comunicazione che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile;

8) ad assumere iniziative per introdurre nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche contemplando il potenziamento dell'offerta formativa, percorsi e progetti mirati a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, anche con il coinvolgimento delle famiglie, al fine di superare ogni tipo di disuguaglianza e discriminazione, in tal modo educando le nuove generazioni alla parità tra uomo e donna e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto alla violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;

9) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, finalizzate a rendere obbligatoria una formazione specifica di tutti/e gli/le operatori/operatrici di giustizia (giudici, pubblici ministeri, appartenenti alle forze dell'ordine, operatori/operatrici dei servizi sociali, polizia penitenziaria, personale addetto alle case di accoglienza o case rifugio o comunità) per meglio affrontare e contrastare il dilagante fenomeno della violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;

10) ad adottare le iniziative legislative, finanziarie o di altro tipo necessarie, nel rispetto dell'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, per sostenere programmi di trattamento per la prevenzione alla recidiva degli autori di violenza, in particolare per i reati di natura sessuale, anche tramite centri di ascolto coordinati a livello nazionale;

11) ad assumere iniziative normative o regolamentari, volte a prevedere percorsi specifici in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e allo

sfruttamento della prostituzione, inclusi interventi sulla normativa che disciplina l'ordinamento penitenziario volti a rendere obbligatoria per i detenuti per reati contro le donne la destinazione di una percentuale del reddito generato da lavoro in favore del risarcimento delle vittime;

12) ad assumere iniziative volte a verificare l'attività del comitato tecnico composto da delegati degli stessi ministeri competenti, ivi compreso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Regioni ed enti locali, componenti della cabina di regia;

13) ad adottare le misure necessarie a garantire, su tutto il territorio nazionale, che le vittime di reati quali lo sfruttamento della prostituzione possano essere inserite in percorsi sociali al fine di rompere definitivamente il legame con gli sfruttatori;

14) ad assumere ogni più opportuna iniziativa, anche a scopo preventivo, avverso qualsiasi atto di violenza nei confronti delle donne volto ad impedire in Italia loro l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla nostra Costituzione e per garantire che l'effettiva condivisione dei valori in essa sanciti sia un requisito fondamentale per un reale processo di integrazione.

(1-00055) (22 novembre 2018)

PUCCIARELLI, MARIN, PERGREFFI, NISINI, RIVOLTA, PIROVANO, SAPONARA, CASOLATI, TESEI, FERRERO, BONFRISCO, CANTU', SBRANA, FREGOLENT, FAGGI, PILLON, PEPE, MARTI, PELLEGRINI Emanuele, TOSATO, CANDURA, RIPAMONTI, BAGNAI, AUGUSSORI, CAMPARI, IWOBI, RUFA, ARRIGONI, DE VECCHIS, PIANASSO, VALLARDI, BERGESIO, PISANI Pietro, FUSCO, PAZZAGLINI, BOSSI Simone, VESCOVI - Il Senato,

premessi che:

oggi si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ogni forma di violenza è sempre da condannare. Ancor oggi alcune donne vengono malmenate, ferite, sfigurate e uccise per odio nei loro confronti. Queste forme di violenze contro le donne sono particolarmente sentite e devono essere colpite con la più grande determinazione. Altre forme di violenza contro le donne sono spesso dimenticate, qualche volta volutamente. Anche queste meritano di avere la stessa attenzione e di essere arginate e combattute. Oggi si vorrebbero ricordare particolarmente queste ultime;

in molti Paesi è tuttora diffusa la pratica delle "spose bambine", giovanissime donne, minori di 16 anni, costrette a sposare uomini molto più anziani di loro. Anche tale pratica costituisce violenza sulle donne;

in altri Paesi è ancor oggi in uso praticare mutilazioni genitali sulle bambine: anche questa è violenza sulle donne, sia fisica che psicologica;

nel florido Occidente si diffonde sempre più la pedopornografia, che ha ad oggetto il corpo e l'anima di giovanissime bambine. Anche questa è violenza sulle donne;

alcune donne vengono sfruttate per la loro povertà e costrette ad affittare il loro utero in cambio di denaro: anche questa è violenza contro le donne;

ancor oggi in alcune culture, presenti anche nel nostro Paese, la donna viene tenuta in condizioni di inferiorità rispetto all'uomo, non può scegliere come vestirsi, di chi innamorarsi, chi sposare, quanti figli avere, e non può neppure esercitare le normali attività quotidiane quali ad esempio guidare l'automobile o avere minime relazioni sociali. Anche questa è violenza sulle donne,

impegna il Governo:

- 1) a sostenere ogni azione di contrasto sul piano interno e internazionale ad ogni forma di violenza sulle donne così come indicata in premessa;
- 2) a favorire azioni che generino percorsi culturali e sociali di alleanza tra i sessi, uscendo da dinamiche di contrapposizione.

(1-00056) (27 novembre 2018)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE, BONINO, BUCCARELLA, MARTELLI, NENCINI - Il Senato,

premessi che:

il 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne sulla base di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999;

il 7 aprile 2011 l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, del Consiglio d'Europa;

la Convenzione è stata successivamente ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, suscitando aspettative sull'apertura di una proficua riflessione sul tema;

il dibattito politico e parlamentare si è però concentrato sulla valutazione relativa alla possibilità di configurare il reato di femminicidio, senza considerare la complessità dei fenomeni che conducono alla visione stereotipata dei ruoli di genere che caratterizza la società contemporanea;

il termine "femmicidio" nacque per indicare gli omicidi della donna "in quanto donna". Non si tratta soltanto degli omicidi di donne commessi da parte di *partner* o *ex partner*, ma anche delle ragazze uccise dai padri, perché rifiutano il

matrimonio che viene loro imposto o il controllo ossessivo sulle loro vite, sulle loro scelte sessuali;

sono molte le criticità che ancora oggi governano il dramma del femminicidio: rapporti possessivi confusi con un sentimento forte, una vera e propria persecuzione (oggi reato di *stalking*) interpretata come malessere legato alla chiusura di una relazione, una sbagliata valutazione del rischio, l'abbandono da parte delle istituzioni;

l'elenco delle donne uccise tra il 2016 e il 2017 dall'attuale o da un precedente compagno ha raggiunto livelli drammatici: più di 116 donne, un numero spaventoso e in continua crescita che richiede di attivare, senza più ritardi o giustificazioni, ogni intervento utile da parte delle istituzioni. Sono 7 milioni, secondo dati ISTAT, le donne vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita: un numero parziale, date le difficoltà oggettive delle donne a denunciare i comportamenti violenti dei propri compagni;

le stesse modalità di aggressione nei confronti delle donne, sfregiate dall'acido, date alle fiamme, manifestano una volontà di annientamento della persona;

è una questione troppe volte manipolata e approssimata da parte delle istituzioni in modo approssimativo, contraddittorio, miope verso le reali dinamiche e sordo alle richieste provenienti da chi si occupa quotidianamente del problema;

la diagnosi che spesso viene diffusa è che questo tipo di reati scaturisce da un fattore culturale ed educativo. Ci sono uomini che non sono alfabetizzati al rapporto con le donne, che non riescono a concepire la donna come una persona, all'interno di fenomeni più generali di incomprendimento radicale;

all'articolo 14 della Convenzione di Istanbul si legge: "Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi";

ad oggi, non sono state prese iniziative significative in materia da parte del Governo, con la conseguente permanenza di un vuoto normativo su un tema di grande rilievo per la società, al centro di continui e tragici fatti di cronaca;

il rispetto della parità di genere e delle differenze è, in primo luogo, un tema culturale e come tale va affrontato in tutte le sedi adeguate;

già nella legge 13 luglio 2015, n. 107, la "Buona scuola", i commi 7 e 16 dell'articolo unico stabiliscono che i piani triennali dell'offerta formativa (che ciascuna scuola deve approvare) devono prevedere lo spazio per l'educazione civica, alla cittadinanza attiva, al rispetto dei diritti e alla lotta alle discriminazioni di genere o basate sull'orientamento sessuale. L'attuazione di queste disposizioni già sarebbe una buona pratica amministrativa;

purtroppo, anche se non ancora indagato a fondo, negli ultimi 10 anni risulta aumentato drammaticamente anche il fenomeno dei bambini che assistono alla violenza sulla propria madre, generando ulteriori traumi che possono comprometterne sensibilmente il loro futuro;

altro fondamentale aspetto è legato al tema del finanziamento dei centri antiviolenza e alla loro gestione. Nel corso degli ultimi anni la scarsità dei finanziamenti diretti e i tagli subiti dagli enti locali a causa delle politiche di austerità hanno ridotto questi fondamentali servizi e presidi territoriali all'incertezza più assoluta. Secondo il monitoraggio condotto da ActionAid sui fondi antiviolenza nazionali ripartiti tra le Regioni per le annualità 2015-2016 e per il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, in base alla legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, nonostante le risorse complessive stanziare per il piano dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri fossero pari a 85,3 milioni di euro, a cui vanno aggiunte le quote di cofinanziamento che alcuni enti ed istituzioni hanno messo a disposizione per realizzare le azioni in cui erano direttamente coinvolte, risulta erogato solo il 35,9 per cento, pari a circa 30,8 milioni di euro;

ad oggi, moltissimi centri sono destinati alla chiusura per mancanza di fondi o a causa della miopia delle istituzioni, che non riconoscono loro il ruolo di servizi pubblici volti ad affrontare un problema sociale drammatico, che tutela soggetti in fortissima difficoltà come le donne oggetto di violenza maschile;

già nell'assegnazione delle risorse del piano, i centri di accoglienza avevano denunciato un forte sbilanciamento a favore delle politiche dei percorsi di inclusione o inserimento lavorativo, ed esigui stanziamenti invece per l'ascolto e l'accoglienza;

le politiche di austerità, tuttavia, colpiscono *in primis* proprio le donne, indebolendone ulteriormente le possibilità di indipendenza, scelta e riscatto da condizioni familiari violente. La mancanza di un reddito autonomo e la responsabilità di minori a carico (si segnala come i dati indichino che il 10-13 per cento della popolazione femminile viva in condizioni di povertà) conducono a condizioni di marginalità ed esclusione irreversibili, da cui è impossibile uscire senza l'aiuto e l'appoggio dei centri antiviolenza;

in un tale contesto i centri antiviolenza, che accolgono le donne in uno stato di debolezza e abbandono istituzionale, sono sopravvissuti e sopravvivono ancora oggi principalmente grazie alla dedizione, alla militanza e al lavoro volontario di altrettante donne. Secondo un'analisi dell'Unione europea, ogni Paese dovrebbe prevedere un posto letto ogni 10.000 abitanti per vittime di violenza maschile contro le donne;

molti dei centri esistenti, la maggior parte da più di 20 anni, svolgono un ruolo centrale nella prevenzione del femminicidio: le operatrici svolgono infatti attività

di supporto legale e psicologico durante la denuncia, sono disponibili 24 ore al giorno per i casi di emergenza, collaborano con le forze dell'ordine e i servizi sociali, organizzano attività di promozione culturale. Allo stesso modo, le case rifugio danno ospitalità alle donne in pericolo impossibilitate al rientro in casa dai compagni violenti: i numeri sono impressionanti, valutando le donne che ricorrono al loro supporto in circa 14.000 all'anno. Tuttavia, le strutture vivono in condizioni di perenne precarietà, senza il riconoscimento del valore che hanno: secondo dati Istat, il 12,8 per cento delle donne che subiscono violenza non era nemmeno a conoscenza della loro esistenza;

l'atteggiamento discontinuo delle istituzioni rende la presenza dei centri antiviolenza sul territorio mal distribuita. Allo stesso modo, la dipendenza da bandi, progetti, finanziamenti di privati e aziende rende la loro posizione insostenibilmente precaria: esemplari sono i casi dei bandi al ribasso, cui i centri concorrono alla pari con soggetti che non offrono alcuna esperienza sul campo;

è necessario parimenti garantire formazione e educazione nei confronti di coloro che si occupano del tema, in tutte le fasi, dalla prevenzione all'accoglienza: forze dell'ordine e operatori sanitari e giuridici;

un ultimo risvolto del fenomeno, emerso negli ultimi anni, è legato all'utilizzo della rete *internet* e dei *social network* per colpire, umiliare, insultare e manipolare le donne, attraverso violenze psicologiche che rischiano di metterne in pericolo la vita,

impegna il Governo:

1) a favorire la diffusione e il mantenimento dei centri antiviolenza per promuovere una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal riconoscimento che il femminicidio, lo *stalking*, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne. Spesso infatti mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre all'allontanamento del coniuge o del compagno violento,

2) a garantire la piena applicazione della Convenzione di Istanbul in ognuna delle sue previsioni, attraverso puntuali interventi normativi e finanziari, consentendo in tal modo anche la completa integrazione delle questioni connesse al tema della parità di genere e della promozione di una cultura del rispetto delle differenze;

3) ad assicurare che, nell'immediato, le risorse stanziata dalla legge n. 119 del 2013, dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e dalle diverse leggi di bilancio siano messe a disposizione delle strutture che si occupano del drammatico fenomeno, monitorandone l'effettivo trasferimento da parte delle Regioni;

4) ad avviare, anche in collaborazione con gli enti locali e le Regioni e come richiesto dalla stessa Convenzione, azioni di sensibilizzazione e formazione su diversi fronti, *in primis* attraverso un'attenta integrazione, in tutte le iniziative concernenti la realtà scolastica, educativa e formativa;

5) a promuovere, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quella di genere;

6) a monitorare l'efficacia della normativa italiana in materia di diritto all'oblio e di diffusione di contenuti lesivi dell'immagine personale, con particolare attenzione ai casi in cui essi siano utilizzati quali strumenti di violenza contro le donne;

7) a prevedere, con futuri interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del piano d'azione straordinario, che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze;

8) a prevedere l'incremento delle risorse volte a finanziare la costruzione di strutture in grado di assicurare posti disponibili alle donne in pericolo, impossibilitate al rientro nella propria abitazione dalla presenza di compagni violenti;

9) ad intervenire per assicurare un'attenta opera di formazione e sensibilizzazione sul tema verso gli operatori e le operatrici sanitari e giuridici, gli insegnanti e le forze dell'ordine, nonché verso coloro che si occupano di informazione e comunicazione;

10) ad interrompere la logica dell'emergenza, che molto spesso ha guidato l'approccio al tema, attraverso una pluralità di interventi volti a promuovere l'indipendenza femminile e l'uscita da condizioni di marginalità e disagio, quali interventi di sostegno al reddito, non solo verso le donne maltrattate e a rischio, ma anche nei confronti delle donne lavoratrici precarie, con reddito basso, o che si occupino di ruoli domestici, di cura e assistenza senza percepire reddito;

11) a prevedere, per la delega alle pari opportunità, una struttura istituzionale completa e una dotazione di risorse adeguata;

12) a prevedere interventi specifici, di tipo finanziario e normativo, volti a tutelare e sostenere le vite dei minori che risultino orfani di femminicidio e le loro famiglie affidatarie;

13) a promuovere, attraverso interventi normativi e finanziari e in collaborazione con gli enti locali e le Regioni, l'attività dei centri di ascolto e rieducazione per uomini violenti e maltrattanti, sia come modalità volontaria da parte dell'uomo

stesso, sia quale misura disponibile dai giudici come pena accessoria, o percorso alternativo alla pena, nei casi meno gravi;

14) a promuovere attività formative e di addestramento delle forze di polizia, che forniscano loro utili risorse ermeneutiche ed operative, con opportune strumentazioni teorico-pratiche per il rispetto della dignità e dell'incolumità di tutti i cittadini, elementi conoscitivi ed addestrativi che favoriscono la corretta percezione, comprensione e gestione delle modalità comunicative e relazionali in situazioni conflittuali, miglior adeguazione delle prassi d'intervento al dettato costituzionale ed al principio di legalità e di responsabilità, ulteriori garanzie di trasparenza e democrazia in un'attività delicatissima in situazioni complesse e critiche.

(1-00058) (27 novembre 2018)

UNTERBERGER, CATTANEO, STEGER, BRESSA, LANIECE, CASINI, DURNWALDER, STEFANO - Il Senato,

premessi che:

il 25 novembre 2018 si è celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. Una data scelta non a caso: in quello stesso giorno, il 25 novembre del 1960, furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana;

a livello internazionale, innumerevoli sono gli atti di natura pattizia che gli Stati hanno sottoscritto e ratificato nel corso degli anni e, nell'ambito della loro adesione ad organismi sovranazionali, si sono impegnati a rispettare e promuovere: tra tutti, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la Carta fondamentale dell'Unione europea, la Carta sociale europea e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché i trattati internazionali sui diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e, più recentemente, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, la quale costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo contro qualsiasi forma di violenza di genere. Il trattato prevede, infatti, una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne, che i singoli Stati dovrebbero introdurre, qualora non già previsti, all'interno dei loro ordinamenti giuridici: violenza psicologica, atti persecutori e *stalking*, violenza fisica, violenza sessuale, compreso lo stupro, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata, molestie sessuali e, infine, crimini commessi in nome del cosiddetto "onore";

la legislazione italiana non prevede il concetto di "femminicidio", inteso come uccisione di una donna per questioni di genere, in quanto non è ancora stata riconosciuta una specifica tipologia di omicidio, in cui l'appartenenza al genere femminile della vittima sia la causa essenziale dell'omicidio stesso. Gli stessi dati a disposizione, quindi, si riferiscono alla totalità degli omicidi in cui le vittime sono donne, indipendentemente dal movente;

sul piano del diritto interno, nel solco tracciato dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, il Governo ha introdotto nel nostro ordinamento, nel corso della XVII Legislatura, tutta una serie di misure di carattere sia preventivo che repressivo, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, volte a contrastare la violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni. In particolare, con l'approvazione del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 (cosiddetto "anti-femminicidio") convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è stata introdotta un'aggravante comune (cosiddetta "violenza assistita) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori e, soprattutto, ai casi in cui è vittima la madre; è stato modificato il regime di procedibilità per il reato di atti persecutori (cosiddetto *stalking*), ricomprendendo tale delitto tra quelli per i quali è possibile disporre intercettazioni; si è prevista la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore, anche per condotte di violenza domestica; sono stati introdotti obblighi puntuali di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di *stalking* e maltrattamenti in ambito familiare, nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili; si è assicurata assoluta priorità nella formazione dei ruoli d'udienza ai procedimenti in materia di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e *stalking*; è stata estesa, anche in deroga ai limiti di reddito, l'ammissione al gratuito patrocinio alle vittime dei reati di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili; si è inteso riconoscere agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;

il medesimo decreto-legge n. 93 del 2013 ha disposto, altresì, l'adozione di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", finalizzato, in particolare: a rafforzare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; a sensibilizzare gli operatori dei settori dei *media* per la realizzazione di una comunicazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile; a promuovere un'adeguata formazione del personale scolastico e, nell'ambito della programmazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione e la formazione degli studenti, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; a potenziare le forme e i servizi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri

antiviolenza; ad accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni coinvolte; a promuovere l'attivazione di azioni di recupero dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; a prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza; a definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, basato sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio;

al fine di dare attuazione, nell'ambito del Piano antiviolenza, al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso la rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, il decreto-legge n. 93 del 2013 ha introdotto un apposito finanziamento, mediante un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013, 7 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; con successive leggi di bilancio per gli anni 2017 e 2018 (leggi n. 232 del 2016 e n. 205 del 2017), il medesimo fondo ha subito un ulteriore finanziamento, pari all'incirca a 49 milioni di euro nel 2016 e 45 milioni di euro nel 2017. Il Piano è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 e, avendo durata biennale, è giunto a scadenza nel luglio del 2017;

ulteriori e importanti misure di carattere preventivo sono state, altresì, introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che ha previsto, oltre a un indennizzo, la concessione di un congedo retribuito di tre mesi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza di genere; dalla legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), con cui il legislatore ha riconosciuto il diritto all'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, tra cui l'omicidio commesso dal coniuge o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nonché la violenza sessuale (salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità); dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161, di riforma del Codice antimafia, la quale ha previsto che agli indiziati di *stalking* possano essere applicate nuove misure di prevenzione e che, con il consenso dell'interessato, anche allo *stalker* possa essere applicato il cosiddetto braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità; infine, l'articolo 1 della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, ha escluso che il delitto di atti persecutori (cosiddetto *stalking*) possa essere estinto a seguito di condotte riparatorie, come in precedenza previsto dall'articolo 162-*ter* del codice penale;

infine, con l'approvazione della legge n. 4 del 2018, si è inteso rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di crimini domestici e aumentare la pena in caso di omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale;

nell'ottobre scorso, alla luce del proficuo lavoro già svolto nella XVII Legislatura, il Senato ha provveduto ad istituire, anche per la Legislatura in corso, un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio, sebbene non ancora formalmente costituita, con il compito, tra gli altri, di verificare la concreta fattibilità di soluzioni di carattere legislativo, eventualmente mediante l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione a tutela delle vittime di violenza di genere e degli eventuali minori coinvolti;

sebbene le iniziative siano molteplici e a tutti i livelli, i dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, in relazione anche alla loro trasversalità dal punto di vista socio-economico e geografico, sono tuttora allarmanti: stando a quanto emerge dall'aggiornamento statistico sul fenomeno curato da Eures, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, solo in Italia, nei primi dieci mesi di quest'anno, le vittime di femminicidio sono state 106, una ogni 72 ore: in particolare, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018, i femminicidi sono saliti al 37,6 per cento del totale degli omicidi commessi nel nostro Paese (l'anno precedente erano il 34,8 per cento), con un 79,2 per cento di femminicidi familiari e un 70,2 per cento di femminicidi di coppia. È quindi evidente che in Italia le donne vengono uccise, soprattutto, nelle proprie case e dalle persone a loro più vicine. Alla base dei femminicidi familiari ci sono, nella maggior parte dei casi, motivi passionali, ovvero un'idea malata di possesso: in quasi 3 casi su 4 (il 72 per cento), si è trattato di donne vittime di un parente, di un *partner* o di un *ex partner* e, sempre secondo Eures, oltre un terzo delle vittime di femminicidi di coppia ha subito, nel passato, ripetuti maltrattamenti, rappresentando l'omicidio l'atto estremo di ripetute violenze fisiche e psicologiche. In un quarto dei femminicidi di coppia, la vittima aveva già subito violenze dal proprio carnefice: un dato su cui riflettere, specie se si considera che, nella maggioranza dei casi, tali violenze erano note a terze persone e, nel 42,9 per cento delle occasioni (quasi la metà dei casi), la donna aveva presentato regolare denuncia, senza evidentemente ricevere un'adeguata protezione;

inoltre, ancora oggi, i dati dimostrano che la maggioranza delle donne uccise non è economicamente indipendente, in quanto non ha un'occupazione e, nei casi in cui ce l'abbia, la relativa retribuzione non ne garantisce l'autosufficienza economica: i dati emersi non fanno altro che confermare la convinzione che vivere in una situazione di marginalità economica e, quindi, sociale è un alto fattore di rischio, sia perché una donna non indipendente economicamente più difficilmente si allontanerà da un compagno violento, sia perché l'essere escluse dal mercato del lavoro significa essere più isolate e meno inserite in un contesto di reti sociali,

impegna il Governo:

1) a provvedere affinché le nuove misure di protezione introdotte con l'ultimo decreto-legge sulla sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018), in relazione

all'applicazione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non rimangano lettera morta, accertando l'effettiva disponibilità di tali ausili elettronici e, se necessario, intervenendo per garantirla;

2) a investire risorse adeguate nella formazione di tutti i soggetti che operano a diretto contatto con le vittime di violenza, come le Forze dell'ordine, il cui intervento, in molti casi, potrebbe essere decisivo per scongiurare il successivo verificarsi di tragici episodi;

3) a proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri anti violenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze, anche a tutela di eventuali minori coinvolti;

4) considerato che la dipendenza economica della donna rappresenta "terreno fertile" per gli uomini violenti, ad adottare politiche del lavoro più efficaci, al fine di incrementare l'occupazione femminile, introducendo misure ulteriori e più efficaci per incentivare la partecipazione dell'uomo alla vita familiare, come la fruizione del congedo parentale da parte dell'uomo, introdotto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, ma ancora scarsamente utilizzato in Italia;

5) a introdurre strumenti finalizzati a vigilare sugli operatori dei settori della comunicazione e dell'informazione, anche in ambito commerciale, al fine di garantire una rispettosa rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile.